


07/06/2023



Conferenza Unificata - 7 giugno 2023

Punto 1) o.d.g

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

In riferimento al Capo I del Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante "Nuove misure di Inclusione sociale e lavorativa", si ritiene necessario evidenziare alcune considerazioni e avanzare alcune proposte sui profili applicativi della nuova misura.

Anche alla luce dei preoccupanti dati sull'aumento della povertà in Italia e del ruolo sempre più decisivo dei Comuni sul tema, responsabili, attraverso i propri servizi sociali, di garantire protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione, riteniamo certamente utile un intervento di riordino complessivo delle misure che però deve tenere conto dell'esperienza fin qui maturata in campo di contrasto alla povertà e dei percorsi concertativi che hanno coinvolto tutti i livelli di governo, continuando sul terreno della collaborazione che ha fin qui accompagnato le politiche nazionali di contrasto alla povertà.

Relativamente ai profili applicativi e attuativi della nuova disciplina recata dal DL 48/2023, riteniamo necessario evidenziare i seguenti punti di attenzione e profili di criticità.

In primis, ci preme sottolineare le criticità connesse alla **gestione della fase transitoria per l'annualità 2023**, introdotta e disciplinata dall'art. 13 comma 5, per quei percettori di Reddito di Cittadinanza che, in quanto *non attivabili*, risultano particolarmente fragili e necessitano di continuità nell'erogazione del beneficio economico, al pari dei nuclei con minori, disabili e over 60 per i quali la legge di bilancio 2023 aveva già disposto la fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2023.

La norma dispone il riconoscimento del RdC oltre il limite dei 7 mesi, fino al 31 dicembre 2023, per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In tale ipotesi, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

La possibilità di riconoscimento del RdC fino al 31 dicembre 2023, introdotta dal DL 48 per i percettori di RdC non attivabili, è subordinata, dunque, all'avvenuta comunicazione all'INPS entro il 30 giugno 2023 della presa in carico da parte dei servizi sociali.

In considerazione del fatto che la norma è entrata in vigore il 5 maggio 2023, riteniamo che il termine del 30 giugno 2023 come data ultima per comunicare l'avvenuta presa in carico da parte dei servizi sociali ai fini del prosieguo della percezione del RdC, sia incongruo, non attuabile e non utile ai fini del dichiarato obiettivo di evitare la discontinuità nella fruizione del beneficio da parte di una platea di soggetti fragile e molto ampia: si tratta, complessivamente, di oltre 191 mila nuclei stimati che, appunto, dovrebbero essere prese in carico in un lasso di tempo strettissimo, non sostenibile, da parte dei servizi sociali comunali.

Questo è ancora più vero in relazione soprattutto alla presa in carico di quanti hanno richiesto il beneficio a ridosso di tale scadenza (ad esempio a marzo, aprile, ecc) sia, appunto, per la numerosità della platea, sia per i disservizi nella condivisione dei dati e delle informazioni messi a disposizione dall'INPS, attraverso Gepi, necessari alla presa in carico: le domande approvate da INPS sono visualizzabili su Gepi da parte dei Comuni con uno scarto temporale medio di circa due mesi (o anche di più); ciò ovviamente implica un allungamento dei tempi nella presa in carico, certamente non imputabile ai Comuni, e di fatto determinerà l'impossibilità per una fetta consistente dei potenziali beneficiari del regime transitorio di poterne usufruire.

I dati presentati nel corso dell'ultima riunione del Comitato per l'elaborazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà lo scorso 17 maggio stimano che a livello nazionale le analisi preliminari da completare per mese da parte dei servizi sociali dovrebbero aumentare di 6 volte rispetto alla media attuale e che tutti i 6.846 case manager attivi su Gepi dovrebbero completare almeno 12 Analisi preliminari per mese rispetto alla media attuale di 5 per mese. In alternativa servirebbero 17.000 case manager, che non ci sono, che dovrebbero completare 5 Analisi preliminari al mese.

Il 56% dei nuclei che potrebbero perdere il beneficio si trovano in Campania, Sicilia e Lazio, quindi in territori, i primi due, particolarmente esposti al fenomeno della povertà e quasi un terzo si trova nelle grandi città. In media nelle grandi città il numero di Analisi preliminari da completare per i mesi di maggio e giugno dovrebbe aumentare di 15 volte.

Anche le stime relative alle fragilità di questi nuclei a rischio di perdere il beneficio sono allarmanti: nel 10% circa vi sono componenti con problemi di salute come patologie croniche gravi, problemi psicologici o psichiatrici. Il 3% è senza dimora o vive in alloggio di fortuna o in struttura di accoglienza. Un ulteriore 5% presenta forme di precarietà abitativa. Nel 17% dei casi viene segnalata una debolezza nella rete sociale

Si ritiene necessaria quindi la soppressione di tale termine o comunque una sua rimodulazione, chiarendo che in ogni caso la mancata comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta presa in carico nei termini previsti determina esclusivamente la sospensione dell'erogazione, comunque riattivabile in esito all'avvenuta comunicazione, ricomprendendo le mensilità sospese. **Richiediamo dunque un preciso e puntuale impegno del Governo in tal senso.**

In un'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure, riteniamo infine necessario che la comunicazione ad INPS della avvenuta presa in carico, coincidente con l'analisi preliminare, avvenga tramite la piattaforma Gepi.

Dipartimento Welfare, politiche sociali e salute Anci
30 maggio 2023



Si ritiene inoltre necessario prevedere un tempo più lungo per la presentazione dei beneficiari presso i servizi sociali dei Comuni dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, nonché prevedere che l'aggiornamento della propria posizione ogni 90 giorni sia effettuata attraverso la Piattaforma SIISL.

In merito ai **controlli anagrafici**, da una lettura dell'art 4 del Decreto-Legge 48/2023, emerge che la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso all'Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro sono effettuate da INPS sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da diversi enti tra cui i Comuni.

Ci sembra doveroso inserire tra tali enti anche il Ministero dell'Interno presso il quale è istituita l'Anagrafe nazionale della popolazione residente in cui sono subentrati tutti i comuni tra il 2017 e gennaio 2022. La messa a regime di tale piattaforma permette la verifica del requisito di residenza per tutti i componenti il nucleo familiare, del requisito dei due anni continuativi per il richiedente, e dei 5 anni qualora possibile. Permette inoltre l'incrocio tra la composizione del nucleo ai fini ISEE e quello anagrafico, nonché la verifica del possesso di un titolo di soggiorno valido tra quelli indicati all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 1).

I Comuni pertanto dovrebbero essere coinvolti nelle verifiche e nei controlli anagrafici solo su richiesta dell'INPS per quei casi dubbi che l'Istituto non può verificare attraverso l'ANPR e le altre banche dati disponibili.

Si propone inoltre, al fine di mettere a disposizione un'offerta quanto più ampia possibile di **Progetti utili alla collettività** ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e del Supporto alla formazione e al lavoro, vista anche l'esperienza maturata sui territori, di contemplare nell'offerta anche i PUC attivati da altri enti pubblici oltre i comuni e dagli Enti di Terzo settore.

Si ritiene necessario ribadire due richieste che da anni Anci sta avanzando in diverse sedi.

La prima riguarda la necessità di **un'estensione nell'utilizzo del Fondo Povertà** a beneficiari che versino in analoghe situazioni di povertà rispetto ai beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà. Come sopra evidenziato, in considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dalla crisi pandemica e dall'emergenza energetica, che hanno determinato una crescita delle povertà nel nostro Paese, nonché alla luce del riordino previsto dal presente decreto relativamente alla platea dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, riteniamo necessario ricomprendere tra i destinatari degli interventi di inclusione sociale finanziati attraverso il Fondo povertà anche persone e famiglie che pur in condizione di estrema povertà, come certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, spesso equivalenti, mancano di requisiti formali per beneficiare di tale misura e degli interventi ad essa connessi: si tratta di ampie categorie di fragili (persone adulte in marginalità estrema, persone senza dimora, ecc) che necessitano di interventi da parte dei competenti servizi.

Riteniamo inoltre necessario confermare almeno i livelli di finanziamento attualmente previsti per tale Fondo, nonché le destinazioni previste.



Si richiama infine la necessità di dare piena e tempestiva attuazione all'**interoperabilità** delle piattaforme informatiche richiamata dal Decreto e da anni sollecitata da Anci.

L'interoperabilità delle piattaforme digitali di tutti i soggetti che concorrono all'attuazione della misura, in primo luogo i Comuni, rappresenta uno snodo centrale per la piena operatività e per una efficiente gestione della stessa anche in fase di controlli; per l'attuazione delle misure del DL 48 e più in generale in relazione a tutto il tema delle politiche sociali e della gestione dei sistemi di welfare, riteniamo necessaria e urgente la definizione da parte del Governo di una strategia complessiva, coerente di lungo periodo, per la digitalizzazione dei processi e l'interoperabilità dei sistemi che veda coinvolti tutti i soggetti istituzionali per i relativi profili di competenza.

Per quanto riguarda infine la **platea dei beneficiari**, ci preme segnalare la preoccupazione dei territori relativa alla fuoriuscita di alcune categorie fragili, molto spesso non attivabili, ulteriori rispetto a quelle individuate all'art. 2 comma 1 del Decreto: ci riferiamo in particolare a quei nuclei che hanno al loro interno una persona con una fragilità tale da essere comunque in carico a servizi territoriali socio-assistenziali e specialistici (servizi sociali, dipartimenti di salute mentale, Serd, ecc) tra cui persone adulte in marginalità estrema, persone senza dimora ecc.

Alla luce di quanto evidenziato, Anci esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo 4

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

Al **comma 1, primo periodo**, dopo le parole "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni" aggiungere le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR".

Motivazione

La verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso all'Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro sono effettuate da INPS sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da diversi enti tra cui i comuni. Si ritiene opportuno inserire anche il riferimento al Ministero dell'Interno in quanto titolare dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che, come è noto, risulta completa da gennaio 2022 con i dati di tutte le anagrafi dei Comuni italiani. Attraverso l'ANPR l'INPS, già alla data di entrata in vigore della misura, può effettuare i controlli anagrafici necessari (requisito di residenza per tutti i componenti il nucleo familiare, del requisito dei due anni continuativi per il richiedente, e dei 5 anni per qualora possibile) richiedendo ai Comuni solo le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti.

Al **comma 4, primo periodo**, sostituire le parole "entro 120 giorni" con le parole: " entro 180 giorni".

Motivazione

La previsione normativa che prevede la presentazione dei beneficiari presso i servizi sociali dei Comuni entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (pena la decadenza) rischia di sovraccaricare eccessivamente i servizi sociali dei Comuni/ATS che,

Dipartimento Welfare, politiche sociali e salute Anci
30 maggio 2023



soprattutto nelle fasi iniziali in cui si prevede il maggior numero di istanze da parte dei potenziali beneficiari, molto difficilmente potranno riuscire a rispettare i tempi previsti.

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio".

Motivazione

Si ritiene troppo oneroso, per una platea di nuclei fragili che comprendono persone con disabilità o ultra sessantenni, nonché famiglie con minori, richiedere di presentarsi ogni 90 giorni ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio. Tale adempimento potrebbe infatti essere più agevolmente svolto attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL.

Articolo 6

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

All'articolo 6, il **comma 9** è sostituito dal seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

Motivazione

In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dalla crisi pandemica e dall'emergenza energetica, che hanno determinato una crescita delle povertà nel nostro Paese, nonché alla luce del riordino previsto dal presente decreto relativamente alla platea dei beneficiaria dell'Assegno di Inclusione, riteniamo necessario, ricomprendere tra i destinatari degli interventi di inclusione sociale finanziati attraverso il Fondo povertà anche persone e famiglie che pur in condizione di estrema povertà, come certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, spesso equivalenti, mancano di requisiti formali per beneficiare di tale misura e degli interventi ad essa connessi.

Riteniamo inoltre necessario confermare almeno i livelli di finanziamento attualmente previsti per tale Fondo, nonché le destinazioni previste.

Articolo 8

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

Dipartimento Welfare, politiche sociali e salute Anci
30 maggio 2023



All'articolo 8, al **comma 11**, dopo le parole "del riconoscimento del beneficio" aggiungere le seguenti: "INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL".

Motivazione

Il subentro di tutti i Comuni nell'ANPR permette la verifica del requisito di residenza per tutti i componenti il nucleo familiare, del requisito dei due anni continuativi per il richiedente, e dei 5 anni per qualora possibile. Permette inoltre l'incrocio tra la composizione del nucleo ai fini ISEE e quello anagrafico, nonché la verifica del possesso di un titolo di soggiorno valido tra quelli indicati all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 1).

I Comuni, pertanto, vengono coinvolti nelle verifiche e nei controlli anagrafici solo su richiesta dell'INPS per quei casi dubbi che l'Istituto non può verificare attraverso l'ANPR e le altre banche dati disponibili.

Articolo 12

(Supporto per la formazione e il lavoro)

All'articolo 12, **comma 1, ultimo periodo**, dopo le parole "progetti utili alla collettività" aggiungere " , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore "

Motivazione

Al fine di mettere a disposizione un'offerta quanto più ampia possibile di Progetti utili alla collettività ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e del Supporto alla formazione e al lavoro, si ritiene necessario, vista anche l'esperienza maturata sui territori, contemplare nell'offerta anche i PUC attivati da altri enti pubblici oltre i comuni e dagli Enti di Terzo settore.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

All'articolo 13, al **comma 5, l'ultimo periodo** è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione"

Motivazione

Al fine di garantire continuità nella protezione di nuclei particolarmente fragili e non attivabili al lavoro nella fruizione del RDC in ragione della numerosità della platea, si ritiene necessario sopprimere il termine del 30 giugno e inserire il riferimento al termine dei sette mesi per la comunicazione a INPS attraverso la piattaforma Gepi, già operativa.

Ciò garantirebbe ai Comuni un maggior lasso di tempo per effettuare la presa in carico. Il termine del 30 giugno inoltre sarebbe impossibile da rispettare per le richieste presentate a ridosso di tale termine, tenuto anche conto dei ritardi (in media pari a due mesi) con cui i Comuni visualizzano su Gepi le domande dei beneficiari accolte da INPS da convocare e prendere in carico.



All'articolo 13, al **comma 7, primo periodo**, dopo le parole "*presente decreto*" aggiungere le seguenti parole "*previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281*"

Motivazione

Dal momento che il decreto disciplinerà le modalità di attivazione dei beneficiari per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, considerate le competenze dei Comuni al riguardo, si richiede di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Dipartimento Welfare, politiche sociali e salute Anci
30 maggio 2023

